

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71 E 59, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI, CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (OS21, OG1 E OG11) RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MONOBLOCCO STORICO DEL POLICLINICO DI MODENA

CUP: F94E16001530002 - F94E22000660003

CIG: B8CAC67189

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente documento (di seguito, **"Disciplinare"**) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, **"Bando"**) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, **"Codice dei Contratti"**).

Più in particolare, il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro (di seguito, **"Accordo Quadro"**), indetta ai sensi degli articoli 71 e 59, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, **"Invitalia"**), in qualità di centrale di committenza per la aggiudicazione dell'appalto per conto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (di seguito, **"Ente Aderente"** o **"Stazione Appaltante"**), e la conclusione di un Accordo Quadro da parte di quest'ultima, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella Convenzione del 25 settembre 2024 sottoscritta tra l'Ente Aderente e Invitalia, nonché dall'Atto di Attivazione accettato con prot. n. 104164 in data 31 marzo 2025.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, **"Piattaforma Telematica"**), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, **"Portale"**).

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel **"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"**, consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale (di seguito, **"Condizioni Generali"**), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare; ii) Accordo Quadro; e

iii) Condizioni Generali. In ogni caso, prevale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 recante "*Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»*".

Le prestazioni oggetto della presente procedura devono essere svolte mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia "**BIM**"), ai sensi dell'articolo 43, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'Allegato I.9.

Il Capitolato Informativo sarà allegato al presente Disciplinare come *sub* Allegato 10.

Con riferimento alla presente procedura, Invitalia si riserva:

- ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, di non aggiudicare l'Accordo Quadro all'/gli offerente/i, che ha/hanno presentato l'/le offerta/e economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale/i offerta/e non soddisfa/no gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;
- ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nei confronti di tutti o di ciascuno degli offerenti, se le relative offerte non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro anche in caso sia pervenuta un'unica offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere l'Accordo Quadro e avrà la facoltà di non attivare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne una o solo alcune. In tal caso, gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è l'Ing. Daniela Pedrini, secondo quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 19 settembre 2024.

Il Responsabile unico di progetto della centrale di committenza di Invitalia (di seguito, "**RUP**") è l'Ing. Chiara Longo, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0092468 del 20 marzo 2025, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti. La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

La PEC del RUP è la seguente: realizzazioneinterventi@invitalia.it.

Per le opportune comunicazioni l'operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area **"Messaggi"** della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare la PEC indicata nel Bando.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate, tramite l'area **"Messaggi"** della Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3

OGGETTO, IMPORTO E AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro e luogo di esecuzione

La presente procedura è volta alla stipula di un Accordo Quadro da parte dell'Ente Aderente, con massimo n. 3 (tre) operatori economici, cui il medesimo potrà ricorrere per stipulare i contratti specifici (di seguito, **"Contratti Specifici"**) con i singoli operatori risultati in possesso dei prescritti requisiti *ex lege* e di legge speciale e collocatisi in posizione utile in graduatoria (di seguito, **"Aggiudicatari"**), a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, **"OdA"**), e sempre entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

L'Ente Aderente curerà direttamente l'esecuzione dei Contratti Specifici che stipulerà con gli Aggiudicatari e che sono di sua esclusiva competenza. La mancata emissione degli OdA, ovvero la mancata stipulazione dei conseguenti Contratti Specifici, rimane, pertanto, nella piena ed esclusiva responsabilità dell'Ente Aderente.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti, in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, attesa la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento da realizzare all'interno dell'unico edificio integrante il plesso ospedaliero.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella n. 1

LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO TOTALE (€)	CLASSIFICA	% SUL TOTALE	TIPOLOGIA (PREVALENTE/ SCORPORABILE)
<i>Opere strutturali speciali</i>	OS21	€ 11.765.986,83	VII	53%	PREVALENTE
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	€ 5.771.993,54	VI	26%	SCORPORABILE
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	€ 4.661.994,78	V	21%	SCORPORABILE

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Le sopra citate categorie di lavorazioni sono state identificate in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente procedura, anche in considerazione delle informazioni rese dalla Stazione Appaltante nella Scheda di Progetto di cui al *sub* Allegato 1.2 al presente Disciplinare, nonché nella documentazione tecnica resa disponibile in consultazione agli operatori economici.

Pertanto, **esclusivamente a titolo informativo**, al fine di accrescere la conoscenza degli operatori economici in merito all'intervento oggetto della presente procedura, e alle prestazioni che potranno essere oggetto dei singoli Contratti Specifici, è reso disponibile ai partecipanti per la consultazione il Documento di Indirizzo di Progettazione (di seguito, "**DIP**") di cui al *sub* Allegato 1.1.

Come si evince dalla Tabella n. 2, che segue, l'Accordo Quadro sarà concluso con un massimo di n. 3 (tre) operatori (di seguito, "**Numero massimo di Aggiudicatari**"), a seconda del fatto che vi sia un numero sufficiente di operatori che presentino offerte valide o meno; nel caso in cui complessivamente partecipi un numero di operatori inferiore a 3 (tre), il numero di Aggiudicatari varierà a seconda di quello che sarà il numero di offerte valide ammesse.

Tabella n. 2

OGGETTO	NUMERO MASSIMO AGGIUDICATARI	OFFERTE VALIDE AMMESSE	NUMERO OPERATORI AGGIUDICATARI
<i>Interventi di miglioramento sismico del monoblocco storico del policlinico di Modena</i>	3	1	1
		2	2
		3	3
		> 3	3

Ad ogni Aggiudicatario, a seconda della relativa posizione in graduatoria, sarà affidata l'esecuzione dei lavori e riconosciuto il rispondente corrispettivo massimo a lui affidabile (di seguito, "**Quota di corrispettivo affidabile**"), in considerazione del numero di offerte valide ammesse, come previsto dalla Tabella n. 3, che segue:

Tabella n. 3

NUMERO MASSIMO AGGIUDICATARI	GRADUATORIA	OFFERTE VALIDE AMMESSE 1 QUOTA DI CORRISPETTIVO AFFIDABILE	OFFERTE VALIDE AMMESSE 2 QUOTA DI CORRISPETTIVO AFFIDABILE	OFFERTE VALIDE AMMESSE 3 QUOTA DI CORRISPETTIVO AFFIDABILE
3	1	100,00%	60,00%	50,00%
	2		40,00%	30,00%
	3			20,00%

Gli operatori economici partecipanti saranno dunque consapevoli che l'offerta presentata dovrà essere e sarà in ogni caso considerata valevole per qualsiasi posizione utile in graduatoria.

L'Ente Aderente potrà stipulare Contratti Specifici con i singoli Aggiudicatari nei limiti della Quota di corrispettivo affidabile, loro riconosciuto, in base alla posizione raggiunta in graduatoria.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è il Monoblocco storico del Policlinico di Modena, come meglio definito nei documenti di gara e nel progetto esecutivo che sarà fornito al momento dello stacco dell'OdA.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 45215140-0 - Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.

3.2 Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Valore Massimo Stimato dell'Accordo Quadro**") è pari al valore massimo stimato dei lavori da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza, come viene riportato alla Tabella n. 4, che di seguito si riporta:

Tabella n. 4

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 22.199.975,15	RIBASSABILE
2	IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1	€ 22.199.975,15	
3	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 1	€ 22.199.975,15	

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro aggiudicabile all'esito della presente procedura, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari all'importo complessivo di € 22.199.975,15 (euro ventidue milioni centonovantanove mila novecentosettantacinque/15).

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni della categoria prevalente OS21 oggetto di ciascun Intervento da eseguire anche in maniera prevalente, di cui al codice ATECO F42, il contratto collettivo applicato è CCNL per lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini (Codice CNEL F012).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio spiegato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.3 Revisione dei prezzi

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice civile, salvo quanto di seguito stabilito.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso d'opera si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione rilevata.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti.

3.4 Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti

È ammessa la rinegoziazione nei limiti e alle condizioni previsti nelle Condizioni Generali.

3.5 Clausole occupazionali

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70% (tredici virgola settanta per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell'Ingegneria Civile (I.E. codice ATECO F42), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (dati ISTAT anno 2017: su un totale di 85.209,17 dipendenti nel settore dell'Ingegneria Civile, solo 7.415,63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'Ingegneria Civile si attesta a circa l'8,70% (otto virgola settanta per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 8,70%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile dell'8,70% (otto virgola settanta per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante *"Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati"*. Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. Resta fermo che

l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti.

I Contratti Specifici saranno stipulati "*a misura*", secondo quanto specificato dall'Ente Aderente all'atto dell'emissione dell'OdA.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, le Condizioni Generali e i relativi allegati fanno parte integrante del contratto.

L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Specifici saranno conclusi in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, ferme le finalità per il quale è aggiudicato, sarà valido per **quattro anni (48 mesi)** a far data dalla relativa stipulazione.

Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale l'Ente Aderente potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto le prestazioni relative all'Intervento.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, comunque, alla predetta data anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate, ovvero, se nel corso della sua durata, non sia stata affidata alcuna attività.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate.

Gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che l'Ente Aderente attiverà mediante OdA sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite risorse stanziare da:

- la Deliberazione n. 128 del 14 giugno 2024 "*APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2024 E DEL*

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO 2024/2026 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 128 DEL D.LGS. 163 DEL 12 APRILE 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI", per un importo pari a € 16.235.862,83;

- la Delibera di Giunta regionale n. 630 del 26 aprile 2023, ad integrazione del finanziamento sopracitato, per un importo pari a € 7.500.000,00;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1257 del 25/07/2023 di *"Autorizzazione all'Azienda USL Della Romagna, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Parma, all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna alla Contrazione di Mutui"*, mediante la quale si dà atto della avvenuta concessione in favore dell'Ente Aderente di un mutuo di scopo ventennale di ulteriori € 7.500.000,00.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice, sono tenuti ad **indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "*Specifiche tecniche*" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "*Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione*", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, "**DGUE**" o "**Domanda di partecipazione**") costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- i. dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione oggetto dell'Accordo Quadro nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria prevalente **OS21**, nella classifica VII, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € 11.765.986,83 (euro undicimilionisettecentosessantacinquemilanovecentottantasei/83);
- B. categoria scorporabile **OG11**, nella classifica VI, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € 5.771.993,54 (euro cinquemilionisettecentosettantunomilanovecentonovantatre/54);
- C. categoria scorporabile **OG1**, nella classifica V, a qualificazione obbligatoria, il cui importo ammonta a € 4.661.994,78 (euro quattromilioniseicentosessantunomilanovecentonovantaquattro/78).

In riferimento alle categorie scorporabili **OG1 e OG11**, tutte a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) **a pena di esclusione**, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OS21**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione;
- b) **a pena di esclusione**, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di **subappalto c.d. qualificante/necessario**.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.4 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. I., del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità. In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I dell'articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;

- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla presente procedura] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in qualità di Titolare del trattamento, resa disponibile al seguente link https://www.aou.mo.it/privacy_web, e dichiara altresì di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali – rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento;
- 5) di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice Etico di Invitalia*", reperibile nel rispettivo link, disponibile nella sezione "*Documenti Utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*" e dal vigente "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*" adottati da Invitalia, reperibili nel relativo link Privacy Policy, sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione "*Documenti Utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *Log di sistema*) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;

- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 13) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 18) di non aver ommesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti);
- 20) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 25) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- 27) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 28) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle *“Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti”* D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- 30) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 31) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi, contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 recante *“Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili»”*;
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 recante *“Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili»”*;
- 33) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 1, co. 4, dell’Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo il subappaltatore, con l’Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall’articolo 3.5 del presente Disciplinare;
- 34) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell’interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara, ai sensi dell’articolo 1, co. 6, dell’Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per cui sia intervenuto l’inadempimento dell’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui di cui all’articolo 1, co. 2, dell’Allegato II.3 medesimo;
- 35) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante,

- entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 36) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 37) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 38) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 39) di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-*bis* del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 40) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 41) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, V periodo, per le ragioni indicate nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione;
- 42) che non ricorre il divieto di cui all'articolo 104, co. 12 del Codice dei Contratti.

8.6 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del RTI;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale - Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 8.1, e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

8.6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere

posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 67, co. 1, lett. b) e c), e co. 5, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- b) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano in proprio, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti. Per effetto della sopra richiamata disposizione, il consorzio stabile dovrà indicare nel DGUE, integrato con la domanda di partecipazione, come *infra* definito, le **quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

8.6.4 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.5 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. A tal fine, la relativa documentazione deve essere caricata nella sezione "*Allegati generici*" presente all'interno dell'offerta tecnica. Invitalia si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, c.d. avvalimento di garanzia; nel caso di requisiti tecnico - organizzativi, c.d. avvalimento tecnico o operativo).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i lavori saranno eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE integrato con la domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;

- ii) laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all'impresa ausiliaria;
- iii) il DGUE dell'impresa ausiliaria contenente la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
 - d) la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad adottare i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.5 del presente Disciplinare;
- iv) solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
- v) *[eventuale se l'impresa ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dall'articolo 8.4 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'impresa ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto I dell'articolo 14.1.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, Invitalia assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico. Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. Invitalia consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 8 del presente Disciplinare; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione

del punteggio “premiale” di cui alla successiva Tabella n. 11, restando ferma, invece, l’idonea qualificazione dell’operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **2% (due per cento)** del valore complessivo della procedura, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella n. 5

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 443.999,50

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l’operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “*Messaggi*”, al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell’operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all’“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all’“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) **del 30% (trenta per cento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) **del 50% (cinquanta per cento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) **del 10% (dieci per cento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) **del 20% (venti per cento)**, qualora si dimostri il possesso delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'Allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 14001.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve procedere, a pena di esclusione, alla visita dei luoghi di intervento, in ragione della necessità di acquisire preliminare contezza delle criticità e/o problematiche legate alla peculiarità dei luoghi di intervento, anche ai fini di una corretta conduzione del cantiere e degli aspetti legati alla sicurezza, trattandosi di struttura ospedaliera che deve garantire regolarmente il servizio essenziale svolto.

L'operatore economico deve rendere le seguenti dichiarazioni afferenti al sopralluogo all'interno della Domanda di partecipazione.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

1. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante;
 - b) direttore tecnico;
 - c) personale dipendente, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di

consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;

2. in caso di un costituendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 - b) direttore tecnico di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 - c) personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
3. in caso di un costituito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
 - a) legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - b) direttore tecnico del mandatario, ovvero direttore tecnico di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - c) personale dipendente del mandatario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante, ovvero personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;

4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
- a) legale rappresentante del consorzio;
 - b) direttore tecnico del consorzio;
 - c) personale dipendente del consorzio, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) legale rappresentante della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - f) personale dipendente della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile.

I sopralluoghi potranno essere svolti nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2025.

Il sopralluogo potrà essere svolto esclusivamente previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre il giorno 14 novembre 2025, utilizzando esclusivamente il modello *sub* Allegato 3, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e caricato, come allegato, in un messaggio avente per oggetto il testo: "Richiesta di Sopralluogo: preferenza data gg/mm", nell'apposita area "*Messaggi*" dell'area riservata del Portale <https://ingate.invitalia.it/>. Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d'identità del richiedente. Si precisa che la preferenza indicata nella richiesta di sopralluogo sarà presa in considerazione compatibilmente con le esigenze della Stazione Appaltante e le disponibilità residue nel giorno di interesse; pertanto, il giorno e l'ora effettivi in cui l'operatore potrà effettuare il sopralluogo saranno confermati, tramite l'area "*Messaggi*" del Portale <https://ingate.invitalia.it/>, successivamente alla scadenza del predetto termine.

Al momento del sopralluogo, l'operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare *sub* Allegato 4: in quella sede una di tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante della Stazione appaltante e sarà riconsegnata all'operatore economico.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla Piattaforma Telematica, all'interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua firma digitale, la propria

copia del modello di attestazione di avvenuto sopralluogo *sub* Allegato 4, con firma olografa del rappresentante della Stazione appaltante.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle lavorazioni in esso contemplate, ai sensi dell'articolo 119, co. 17, del Codice dei Contratti, le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1 e OG11 NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tale individuazione, basata su criteri di logicità e ragionevolezza, è dovuta alla necessità di:

- in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (incluse 104, co. 11, del Codice dei Contratti);
- rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell'Ospedale.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 5 agosto 2024 recante *“Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»”*.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.5 del presente Disciplinare;
- *[eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Invitalia, anche nel caso in cui – come previsto dall'articolo 19 del presente Disciplinare – decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC., nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato 5 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;

- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata

esecutrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili dovranno essere indicate **le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite** da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite** da ciascun componente.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio

descritto nel paragrafo che segue.

B. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (euro sedici/00)**, relativa al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione. A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"* e ss.mm.ii., mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00 (euro sedici/00), il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE b), c) e d), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta

costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
ovvero, in alternativa

- ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. AVVALIMENTO

L'Operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) il DGUE dell'impresa ausiliaria;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare**;
- iii) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all'impresa ausiliaria.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i lavori saranno eseguiti dall'impresa ausiliaria stessa e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

H. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

I. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, a pena di esclusione, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

J. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa la scansione dell'attestazione dell'avvenuto sopralluogo di cui al modello *sub* Allegato 4 al presente Disciplinare, anche senza sottoscrizione digitale.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 6

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO	
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE
	CERTIFICAZIONE SOA DELL'IMPRESA AUSILIARIA		
H	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
I	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	ALLEGARE SE OCCUPA OLTRE 50 DIPENDENTI
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELL'AUSILIARIO	
J	ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO	SCANSIONE DELL'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO DI CUI AL MODELLO SUB ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE, ANCHE SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica, ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica:

- l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale";
- sarà parte integrante della citata Relazione Unica l'offerta di gestione informativa (di seguito, "**oGI**"), di cui al sub-criterio D.1, che il concorrente dovrà produrre, in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo, compilando l'apposito modello *sub* Allegato 9 al presente Disciplinare.

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 7

RELAZIONE UNICA – RIEPILOGO LIMITI EDITORIALI			
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max)	Limiti editoriali
A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLA COMMESSA E DEL CANTIERE	A.1	12	formato: A4 font: arial font size: 11 interlinea: 1,5
	A.2		
	A.3		
B - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	B.1 B.2 B.3		
C - CRITERI PREMIANTI	C.1	La certificazione non contribuisce al computo del numero di pagine della Relazione Unica	
	C.2		
D - PROPOSTA DELL’OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI) L’operatore dovrà produrre il <i>sub Allegato 9</i> al presente Disciplinare.	D.1	12	formato: A4 font: arial font size: 11 interlinea: 1,5
Totale pagine A4		24	
Numero massimo di pagine dell’intera relazione (escluso copertina, indice e contratto di avvalimento se presenti)		24	

La relazione unica di cui alla precedente tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato;
- essere prodotta, ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub-criterio D.1, di cui alla Tabella n. 11, con allegata l'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA. Tale offerta dovrà essere prodotta dal concorrente mediante la compilazione dell'apposito modello *sub* Allegato 9 al presente Disciplinare.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione

tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, “**Richiesta di oscuramento**”), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 7)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE		FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere

espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della Tabella n. 10 presente al successivo articolo 15.

N.B. non è richiesto agli operatori economici di indicare in sede di gara i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale in quanto gli stessi non possono allo stato essere calcolati, avendo la gara ad oggetto un Accordo Quadro di natura meramente programmatica. Tali costi e oneri dovranno essere, tuttavia, individuati e dichiarati, in sede di compilazione e sottoscrizione dell'OdA preliminare alla stipulazione del Contratto Specifico.

- ii. rendere le *"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"*, ovvero dichiarare:
- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del ribasso percentuale offerto;
 - b. che si impegna a indicare alla sottoscrizione dei singoli Contratti Specifici gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, ricompresi nell'importo contrattuale del Contratto Specifico;
 - c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;
 - e. di obbligarsi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 57 e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 13,70% e al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - f. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:
 - garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - in caso di applicazione di uno o più CCNL diversi da quelli indicati da Invitalia, a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia all'articolo 3.2 del presente Disciplinare;
 - a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, punto ii., paragrafo f). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella tabella che segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato 5 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 10

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 11

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
ID.	CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLA COMMESSA E DEL CANTIERE		
	Il concorrente dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione della commessa e del cantiere, nonché l’organizzazione che intende adottare in caso di aggiudicazione dell’appalto. Saranno valutati positivamente l’effettiva fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, nonché la chiarezza espositiva. In particolare, la relazione sarà valutata con riferimento ai seguenti sub-criteri:		
	A.1	Struttura operativa del cantiere Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e con specifico riferimento alle peculiarità delle aree di intervento, la natura e consistenza dell’organigramma di commessa, dando evidenza della qualità, esperienza e numero di maestranze, eventuali consulenti e figure tecniche che saranno effettivamente impiegati nell’esecuzione delle opere del presente appalto. In tal senso, saranno ritenute migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere le capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione, con particolare riferimento a: - esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere; - esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell’attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).	15

		Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione dell'esperienza professionale delle figure specialistiche che si propone di impiegare e che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.		
	A.2	Organizzazione del cantiere e delle fasi esecutive Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal DIP posto a base di gara e alla natura dei luoghi, la propria proposta relativa all'organizzazione del cantiere e delle fasi lavorative (descrivendone i processi e i metodi di esecuzione, i mezzi e le attrezzature). Saranno ritenute migliori le proposte che illustrino le modalità operative con riguardo ai seguenti elementi: - adeguata organizzazione delle fasi lavorative, intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, finalizzata al rispetto dei tempi di esecuzione; - ottimizzazione degli spazi operativi, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio e di deposito, riducendo al minimo la superficie dell'area impegnata; - ottimizzazione degli spazi di manovra per la movimentazione del materiale in ingresso e in uscita dal cantiere, con riferimento all'accessibilità al sito di intervento; - utilizzo di sistemi tecnologici avanzati (gestione friendly e da remoto), finalizzati al monitoraggio e controllo del cantiere.	12	
	A.3	Strategie per la minimizzazione di rischi legati alle interferenze Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare, al fine di ridurre al minimo l'impatto dei lavori oggetto dell'appalto sulle opere esistenti nell'area di intervento, il tutto nel rispetto delle tempistiche previste e delle attività ospedaliere. Saranno ritenute migliori le proposte che attestino l'adeguatezza delle proprie metodologie operative e dei propri strumenti ai fini della: - programmazione e organizzazione del cantiere, in rapporto alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, le reti tecnologiche e le linee aeree, nonché con eventuali altri cantieri presenti, al fine di rispettare quanto previsto nel cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori; - risoluzione delle criticità riscontrabili per interventi in aree urbanizzate, in relazione agli accessi al cantiere del campo base, nonché alla riduzione delle interferenze sul traffico dei mezzi pubblici e privati descrivendo, in particolare, come intende operare con riferimento alle modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, viabilità esterna, segnaletica stradale ed informazione all'utenza.	15	
B	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE			
	B.1	Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la S.A. Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interfaccia, il coordinamento e l'integrazione efficace, efficiente e rapida con i rappresentanti della Stazione Appaltante nel corso della realizzazione. In particolare, si valuterà: - concreta ed efficace interazione con gli organi preposti al controllo delle attività (D.L., C.S.E., Collaudatori, RUP); - procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (es. raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati, realizzazione as-built).	12	34

		Saranno ritenute migliori, le proposte dalle quali si evinca il ricorso a procedure gestionali, metodi e strumenti per il monitoraggio condiviso dell'andamento dei lavori.		
	B.2	Modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione e delle finiture Il concorrente dovrà illustrare le modalità che intenderà adottare al fine di valorizzare l'efficacia del sistema di approvvigionamento dei materiali da costruzione e delle forniture, in termini di: - minimizzazione dei rischi di ritardo degli approvvigionamenti; - eventuali benefici prodotti dall'approvvigionamento in prossimità delle aree di intervento. Saranno ritenute migliori le proposte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni che il concorrente intenderà mettere in atto in relazione alla natura dei lavori e al sito di intervento stesso.	12	
	B.3	Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); - utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. <u>Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti.</u>	10	
CRITERI PREMIANTI				
C	C.1	Sistemi di gestione ambientale (rif. punto 3.2.1 Decreto correttivo del 5 agosto 2024) Il punteggio relativo al presente sub-criterio è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 3.2.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256. Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 – Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto della procedura, rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n.	PRESENTE 3 NON PRESENT 0	6

		765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà presentare copia conforme della certificazione, in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.		
	C.2	Possesso di una certificazione di responsabilità sociale d'impresa (social accountability) SA8000 o equivalente Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce copia conforme della Certificazione in corso di validità allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica. In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del R.T.I.	PRESENTE 3 NON PRESENTE 0	
D	PROPOSTA DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)			
	D.1	Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica l'offerta di Gestione Informativa (oGI), redatta secondo le indicazioni definite, in linea esemplificativa, nel modello di cui al <i>sub</i> Allegato 9 al presente Disciplinare. Sarà valutata la capacità tecnica e gestionale nell'ambito BIM nonché la rispondenza dell'oGI agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnico e gestionale indicati nel Capitolato Informativo, <i>sub</i> Allegato 10, e con particolare riferimento a: - procedure, metodi e flussi di lavoro che consentano di migliorare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva; - procedure e metodi che consentano il monitoraggio e il controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori, con particolare riferimento all'integrazione con gli Stati di avanzamento lavori S.A.L.; - criteri e modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati adottando le indicazioni specificate nel Capitolato Informativo BIM e il raggiungimento dei livelli di accuratezza (LOA) prescritti, avanzando inoltre proposte innovative che consentano di verificare in maniera automatica incoerenze tra le nuvole di punti e quanto restituito nel modello informativo; - procedure e metodi per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri; - tecniche di raccolta di tutto il corredo informativo utile all'avvio del funzionamento del cespite immobile e di tutta la documentazione necessaria per la gestione e manutenzione dei componenti edilizi, esplicitando la relativa relazione con il modello informativo avvalendosi di standard di settore quali il COBie o di altri standards che potranno essere proposti dall'appaltatore.	8	8
		OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)	90	90
PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA				
E	OFFERTA ECONOMICA			
	E.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10	10

		OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)	100	100
--	--	----------------------------	-----	-----

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [w_i * v_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

w_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

v_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti v_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti v_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, D.1);
2. coefficienti v_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione C.1, C.2);
3. coefficienti v_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elemento di valutazione E.1).

1) Per quanto riguarda i coefficienti v_{ai} di **natura qualitativa** (offerte tecniche relative ai criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, D.1) tali coefficienti saranno determinati da ciascun Commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione, come segue:

Tabella n. 12

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I	0.5

	vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto ***V_{ai}*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, D.1.

2) Per quanto riguarda i coefficienti ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativi ai sub-criteri C.1, C.2 (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei “*Criteri motivazionali ed elementi di valutazione*” relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativo al criterio E.1 (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.1.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato 5 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del

Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.5 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile

decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	28/11/2025 - 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	20/11/2025
APERTURA DELLE OFFERTE	28/11/2025 - 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La Commissione sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie

dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza *ex* articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Le successive sedute si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale

punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3. A OFFERTA ECONOMICA e nel sub Allegato 5 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria, sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Invitalia effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria, la verifica dei costi della manodopera qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al

termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora, per il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti, in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Si specifica che l'Ente Aderente preliminarmente alla stipula del Contratto Specifico verificherà:

- con qualsiasi mezzo, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti, l'attendibilità degli impegni di cui al comma 1 dell'articolo 102 del Codice dei Contratti, resi dall'operatore economico in sede di gara ed eventualmente integrati, per quanto concerne il CCNL applicato, al momento della sottoscrizione dell'OdA;
- la congruità dei costi della manodopera, qualora l'Aggiudicatario abbia indicato per essi, al momento della sottoscrizione dell'OdA, un importo inferiore a quello indicato nell'OdA stessa.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le **offerte**:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;

- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il **provvedimento di aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-*bis*, del Codice dei Contratti.

Nella **comunicazione dell'aggiudicazione** predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali Richieste di oscuramento menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia **svincolerà la garanzia** in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta degli aggiudicatari saranno irrevocabili fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la **stipula del contratto di Accordo Quadro**, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un **diverso termine**, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentadue giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, ciascun Aggiudicatario è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dalle Condizioni Generali cui si rinvia.

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente man a mano che i Contratti Specifici saranno stipulati dall'Aggiudicatario con la Stazione Appaltante. Lo svincolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato tra l'Aggiudicatario e la Stazione Appaltante.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'**applicazione della ritenuta** a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Inoltre, per la sottoscrizione del Contratto Specifico, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, con le modalità previste dalle Condizioni Generali, cui si rinvia, una **garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico** e una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'**avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro** sarà comunicata dalla Stazione Appaltante entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, indirizzo e-mail urp.rm@giustiziaamministrativa.it, tel. + 39 06 32872517, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla *"Privacy Policy"* e dall'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"* alla voce *"Regolamento"*, disponibili, nella sezione *"Documenti Utili"* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'*INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)*, resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR rilasciata dal Titolare del trattamento resa disponibile al seguente *link* https://www.aou.mo.it/privacy_web. I dati saranno, altresì, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Invitalia, quale Responsabile del trattamento, resa disponibile nella pagina iniziale della Piattaforma telematica, alla sezione *"Documenti Utili"*.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

ALLEGATO 1. Documentazione Progettuale;

ALLEGATO 1.1 DIP;

ALLEGATO 1.2 Scheda di progetto;

ALLEGATO 2. Condizioni Generali;

ALLEGATO 3. Modulo per la richiesta di sopralluogo;

ALLEGATO 4. Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo;

ALLEGATO 5. Guida alla presentazione dell'offerta;

ALLEGATO 6. Schema di Accordo Quadro;

ALLEGATO 7. Format di OdA;

ALLEGATO 8. Schema di Contratto Specifico;

ALLEGATO 9. Modello per la redazione dell'offerta di Gestione Informativa (oGI);



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

ALLEGATO 10. Capitolato Informativo sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Il Responsabile unico del Progetto

Ing. Chiara Longo

Documento sottoscritto con firma digitale da CHIARA LONGO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.